

REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE e/o DIREZIONE DI LAVORI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE - ART. 5 L.R. 21/85

DELIBERA DEL C.C. N. 67 DEL 26 OTTOBRE 2001

COMUNE DI GERACI SICULO
PROVINCIA DI PALERMO

Regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori a professionisti esterni all'Amministrazione comunale di cui all'art.5 della L.R.n.21/85 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento stabilisce i criteri oggettivi per l'affidamento degli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori a professionisti esterni all'Amministrazione comunale (agronomi, agrotecnici, architetti, biologi, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti industriali ed altre professioni compatibili) secondo gli indirizzi fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n.349 del 21.12.1999 adottata con il giusto Decreto presidenziale del 27.12.1999, pubblicato nella G.U.R.S. - Parte I, del 23.03.2000

Gli importi contrattuali sono cumulativi ove la selezione o la gara riguardi anche altre prestazioni oltre a quella di progettazione da realizzarsi da parte di uno stesso soggetto.

ART.2

Ambito di applicazione.

Nell'ambito degli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art.3 della legge regionale 29 aprile 1985 n.21 e successive modifiche ed integrazioni o in caso di particolari esigenze che si possono manifestare oltre alla ordinaria programmazione, possono essere affidati a professionisti esterni all'Amministrazione, muniti delle prescritte abilitazioni, incarichi per la prestazione di servizi attinenti all'ingegneria ed altri servizi tecnici affini, secondo le procedure e con le modalità previste negli articoli che seguono.

Per l'affidamento degli incarichi di servizio di cui al comma 1 del presente articolo occorre che sia preventivamente certificata, da parte del responsabile del servizio comunale interessato all'affidamento, la carenza in organico di personale tecnico ovvero di impossibilità per l'Ente a procedere all'espletamento delle attività oggetto d'incarico. La certificazione di cui sopra è rilasciata sulla base di valutazioni di carattere generale attinenti alla presenza o meno delle specifiche professionalità richieste, nonché del carico di lavoro cui è soggetto il personale tecnico dipendente.

ART. 3

Soggetti ammessi

Professionisti singoli o associati (legge 1815/39), società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei fra gli stessi soggetti sopra elencati, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Sono ammessi soggetti (persone fisiche o giuridiche) appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea ufficialmente abilitati nel paese di appartenenza a fornire servizi uguali a quelli del presente bando.

I professionisti associati, le persone giuridiche e i raggruppamenti temporanei devono indicare in sede di offerta il nome e le qualifiche professionali di chi espleta l'incarico di progettazione, I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni. E' vietata qualsiasi modificazione successiva nella composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

ART. 4

PRIMO GRUPPO

Per incarichi il cui Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) non è superiore a 25.000 ECU e comunque al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000.

A detti incarichi potranno accedere tutti i professionisti iscritti negli albi professionali, a prescindere dall'anzianità di iscrizione all'albo professionale o dall'aver svolto precedentemente incarichi di progettazione o direzione dei lavori.

Nel caso di albi professionali con vari indirizzi di laurea o di diploma, per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui sopra potranno adottare criteri connessi a tali indirizzi.

Per l'affidamento degli incarichi del primo gruppo, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 4196, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 potranno ricorrere alla trattativa privata senza gara o con gara informale in deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statutarie o regolamentari. La trattativa privata è di stretta competenza del legale rappresentante dell'ente.

ART. 5

SECONDO GRUPPO - PRIMO LIVELLO

Per lavori il cui Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) è maggiore di 25.000 ECU e fino a 100.000 ECU. (E. 200.000.000) €103.291,38.

Per l'affidamento di incarichi relativi ad opere comprese nel secondo gruppo primo livello, all'atto della pubblicazione si dovrà specificare il termine entro cui devono pervenire le domande corredate da autocertificazione nella quale il professionista dichiara il numero di incarichi affidatogli dall'ente nel corso del biennio, il curriculum, nonché le ulteriori notizie richieste per la selezione.

All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre le attestazioni rilasciate dagli enti e

dalle amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione .

Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine professionale di competenza.

Nei casi di incarico parziale detta documentazione si deve riferire soltanto alle prestazioni richieste.

Nel caso di ordini e colleghi professionali che istituiscono elenchi di iscritti per settori di attività, i professionisti potranno produrre un certificato rilasciato dal competente ordine o collegio professionale attestante l'iscrizione ad un elenco compatibile con l'opera da progettare.

Le istanze pervenute regolarmente saranno esaminate da una commissione ristretta, nominata dall'ente e costituita da almeno 3 componenti di cui almeno un tecnico con specifica competenza, che attuerà la selezione applicando i criteri specificati all'art.6.

Per accedere al 1 o livello il professionista dovrà possedere almeno 3 anni di iscrizione all'albo; dovrà, inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro del 1 o gruppo simile a quello da progettare.

Importo rientrante nella fascia precedente simile a quello da progettare.

ART. 6

Fattori ponderati da assegnare agli elementi di valutazione delle offerte:

si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi e rispettivi fattori ponderali:

a) Applicazione del metodo di cui all'allegata tab.A prendendo in considerazione le opere progettate e/o dirette la cui categoria prevalente sia quella corrispondente all'opera da progettare. Il punteggio verrà assegnato proporzionalmente tra i concorrenti che avranno ottenuto punteggi positivi: punti 40

b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori; punti 10

c) nel rispetto dei limiti tariffari, offerte in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese; punti 30

d) tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi; punti 20

e) presenza nel raggruppamento o associazione temporanea di un professionista con iscrizione all'albo minore di anni 3: incremento del 5% del punteggio

ART. 7

SECONDO GRUPPO - SECONDO LIVELLO

Per lavori il cui Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) è maggiore di 100.000 ECU e minore di 200.000 ECU.

Per l'affidamento di incarichi relativi ad opere comprese nel secondo gruppo secondo livello, all'atto della pubblicazione dovrà specificare il termine entro cui devono pervenire le domande corredate da autocertificazione nella quale il professionista dichiara il numero di incarichi affidatogli dall'ente nel corso del biennio, il curriculum, nonché le ulteriori notizie richieste per la selezione.

All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre le attestazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione.

Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine professionale di competenza.

Nei casi di incarico parziale detta documentazione si deve riferire soltanto alle prestazioni richieste.

Nel caso di ordini e colleghi professionali che istituiscono elenchi di iscritti per settori di attività, i professionisti potranno produrre un certificato rilasciato dal competente ordine o collegio professionale attestante l'iscrizione ad un elenco compatibile con l'opera da progettare.

Le istanze pervenute regolarmente saranno esaminate da una commissione ristretta, nominata dall'ente e costituita da almeno 3 componenti di cui almeno un tecnico con specifica competenza, che attuerà la selezione applicando i criteri specificati all'art.a.

Il professionista dovrà possedere anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5 anni; dovrà inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro per un importo rientrante nella fascia precedente simile a quello da progettare.

ART. 8

Fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione delle offerte:

si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi e rispettivi fattori ponderali:

a) valutazione delle capacità professionali in riferimento alle opere progettate e/o dirette complessivamente similari a quelle indicate nel bando di gara, l'assegnazione del punteggio avverrà con l'applicazione del metodo di cui l'allegata tab. A prendendo in considerazione le opere progettate e/o dirette la cui categoria prevalente sia quella corrispondente all'opera da progettare. Il punteggio verrà assegnato proporzionalmente tra i concorrenti che avranno ottenuto punteggi positivi: punti 40

b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori; punti 10

c) nel rispetto dei limiti tariffari, offerte in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese; punti 30

d) tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi; punti 20

e) presenza nel raggruppamento o associazione temporanea di un professionista con iscrizione all'albo minore di anni 5.:

incremento del 5% del punteggio

ART.9

Conferimento degli incarichi del secondo gruppo, 3° livello-

Per i lavori del secondo gruppo terzo livello di cui al DPR 27, trattandosi di corrispettivi di importo uguale o superiore ai 200.000 ECU, si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria.

ART.10 Pubblicità

L'avviso per il conferimento degli incarichi del primo gruppo è pubblicato all'Albo pretorio del Comune

per giorni 10. Il termine di ricezione delle istanze di partecipazione alla selezione è fissato in giorni 10 dall'inizio di detta pubblicazione. L'avviso, contestualmente alla pubblicazione è trasmesso agli ordini o collegi di pertinenza a mezzo telefax. La medesima procedura è seguita in relazione all'esito della selezione.

Il bando per il conferimento degli incarichi del secondo gruppo di primo e secondo livello è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Limitatamente agli incarichi del secondo gruppo, di terzo livello si procede altresì, oltre a quanto previsto per i primi due livelli, alla pubblicazione dell'estratto del bando in un quotidiano a diffusione regionale attraverso la pertinente società concessionaria della pubblicità individuata direttamente, senza gara, dal Responsabile dell'Unità Operativa competente. Il termine di ricezione delle istanze di partecipazione alla selezione è fissato in almeno giorni quindici dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L'Ente provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'esito della procedura concorsuale, contestualmente all'assolvimento dell'onere comunicativo di cui al comma 1 del presente articolo.

ART.11

Stipula del contratto-disciplinare.

La stipula del contratto di fornitura della prestazione di servizio di cui al presente regolamento avviene dopo l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico ed al relativo impegno di spesa.

Il contratto di servizio, per gli incarichi di prima fascia, è stipulato mediante scrittura privata sottoscritta dal responsabile del servizio interessato e dal professionista individuato con l'assistenza del Segretario comunale e soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Il contratto di servizio per gli incarichi del secondo gruppo, di primo, secondo e terzo livello, è sottoscritto dalle parti dinanzi al segretario comunale che effettua il rogito in forma pubblica amministrativa. Il relativo atto è soggetto a registrazione in base alla vigente normativa fiscale.

Per la stipula del contratto di servizio il professionista o soggetto aggiudicatario ha l'onere di dotarsi di idonea polizza assicurativa ai sensi della normativa regionale vigente e dell'art. 30 L. n. 109/94 e s.m.i. La mancata stipula della polizza comporta la decadenza, previa diffida dell'Ente, dall'aggiudicazione. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si dovrà fare riferimento, oltre che al Decreto Presidenziale del 27 dicembre 1999 (pubblicato nella G.U.R.S., n.12, parte I, del 23.03.2001), alla normativa regionale vigente in materia di appalti di servizio, nonché, ove non in contrasto con la normativa regionale, alla vigente normativa nazionale di settore.

Chiudi

Stampa